



# Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

**Schema di ordinanza ministeriale recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”.**

## Relazione Tecnico-illustrativa

Lo schema di ordinanza ministeriale recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022” è stato predisposto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), e dell'articolo 1 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Il suddetto articolo 1, comma 956, prevede che “con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”.

Gli sviluppi della situazione epidemiologica hanno imposto, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, un generale ampio ricorso alla didattica a distanza e hanno comportato una forte differenziazione tra i territori a livello di misure adottate, con innegabili riflessi sul percorso formativo degli studenti del corrente anno scolastico 2021/2022. La ripresa in presenza delle attività didattiche dal corrente anno scolastico costituisce un segnale di graduale ritorno alla normalità, che viene recepito anche nella presente proposta di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La pregressa difficile situazione relativa allo svolgimento delle attività didattiche rende necessario adattare la struttura dell'esame di Stato alla situazione d'emergenza straordinaria che per taluni versi rimane, con la finalità di restituire al Paese e agli studenti una prova che si avvicini il più possibile alla struttura ordinaria dell'esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per questo motivo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, si prevede che l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sia costituito da una prova scritta di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta dalla singola sottocommissione di esame.

Al fine di valorizzare il percorso scolastico svolto dai candidati nell'ambito del punteggio complessivamente assegnato all'esame di Stato si è operata una rimodulazione del punteggio attribuito al credito scolastico maturato nel corso del triennio rispetto a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ovvero complessivi punti 50 in luogo dei 40 previsti dalla citata norma, da convertire secondo la tabella 1 di cui all'allegato C al presente provvedimento.

Parimenti è stato ridotto il punteggio da attribuire alle prove scritte, ovvero punti 15 per ciascuna prova in luogo dei 20 previsti dall'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, da convertire secondo la tabella 2 di cui all'allegato C al presente provvedimento.

Si evidenzia che, relativamente alle modalità di pubblicazione degli atti d'esame, sono state emanate disposizioni conformi a quanto già portato all'attenzione delle istituzioni scolastiche in specifiche note dell'Amministrazione relative a precedenti anni scolastici, emanate a seguito di indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema di provvedimento è stato oggetto di informativa sindacale preventiva ed è stato trasmesso al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) per il prescritto parere, espresso nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022.



## Ministero dell'istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

#### Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Il predetto organo collegiale ha formulato alcune osservazioni di carattere generale e sul dispositivo.

Con riferimento alle osservazioni di carattere generale si rappresenta quanto segue.

In merito alla osservazione dell'organo collegiale relativa alla *“difficoltà delle prove e dei risultati tra le diverse aree geografiche”*, si rileva che la scelta di affidare la scrittura della seconda prova alle commissioni risponde alla necessità che tale prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo e che, pertanto, non si tratta di difficoltà delle prove, ma di diversità delle condizioni di partenza, cui la differenziazione delle seconde prove intende offrire risposta.

Riguardo alla notazione relativa alla *“mancata corrispondenza tra i quadri di riferimento allegato al d.m. 769/2018”* e gli allegati B al provvedimento in esame, che individuano una singola disciplina d'indirizzo come oggetto della seconda prova scritta, si evidenzia che i suddetti quadri di riferimento non prevedono che la prova debba riguardare più discipline, e inoltre che non si prevede che *“sia un solo docente a preparare la prova”*.

In merito alla possibilità che *“la prova di indirizzo, elaborata dal docente della disciplina, diventi una riproposizione di fatto di una prova analoga ad altre effettuate nel corso dell'anno”*, si precisa che la deontologia professionale è garanzia e tutela del corretto comportamento dei commissari d'esame non solo nella predisposizione della seconda prova, ma nello svolgimento dell'intero esame di Stato.

Con riferimento alla possibilità che *“nei fatti la predisposizione e la valutazione della prima e della seconda prova scritta siano affidate allo stesso commissario”*, si osserva che la predisposizione della prova, è affidata all'intera sottocommissione, e che la valutazione delle prove è per definizione collegiale.

Si sintetizzano di seguito le osservazioni accolte:

- 1) la proposta di modifica dell'articolo 8, comma 2, intesa a chiarire quali siano i casi in cui è possibile effettuare il colloquio in videoconferenza;
- 2) la proposta di modifica dell'articolo 20, comma 2, con riferimento al rilievo sulla *“assenza di indicazioni che possano garantire la collegialità nella formulazione della prova almeno a livello d'Istituto”*, prevedendo che, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola, predispongano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte, tra le quali viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Qualora nell'istituzione scolastica sia presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.



# Ministero dell'istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

### Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

- 3) con riferimento all'articolo 23, la proposta di precisare che la prova orale delle scuole con progetti EsaBac ed EsaBac *techno* sia svolta nella stessa giornata del colloquio. Al riguardo, si ritiene opportuno ottenere l'assenso dell'Ambasciata francese in merito e prevedere la medesima modifica per le scuole con opzione internazionale, a seguito di interlocuzione con le Ambasciate tedesca, spagnola e cinese;
- 4) la proposta di modifica dell'articolo 34, comma 1, concernente le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, per le quali l'effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana renderebbe necessaria l'effettuazione della prova scritta di lingua francese. Relativamente all'art. 34, comma 1, si è altresì accolta la richiesta di precisazione che la prova orale sostitutiva della terza prova scritta ordinariamente prevista per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, sia svolta nella stessa giornata del colloquio

Si dettagliano di seguito, i contenuti degli articoli dello schema di provvedimento.

#### **Articolo 1**

##### **(Finalità e definizioni)**

Nel primo articolo vengono riportate le finalità del provvedimento e la nomenclatura delle definizioni utilizzate nello stesso.

#### **Articolo 2**

##### **(Inizio della sessione d'esame)**

La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta.

#### **Articolo 3**

##### **(Candidati interni)**

Si prevede l'ammissione dei candidati interni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (obbligatorietà della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento delle attività di PCTO). Sono considerati candidati interni:

- gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia;
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che hanno positivamente frequentato il corso annuale



## *Ministero dell'istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

#### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

L'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione è disposta dal consiglio di classe.

Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, e per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, l'ammissione agli esami è disposta dal consiglio della classe dell'istituzione scolastica di appartenenza, acquisiti gli elementi informativi che hanno erogato i corsi, se il periodo di frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza.

Viceversa, qualora la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia avuto una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, lo scrutinio per l'ammissione all'esame di Stato viene effettuato dai docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza.

#### **Articolo 4 (Candidati esterni)**

L'articolo 4 prevede l'ammissione dei candidati esterni anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (obbligatorietà della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento di attività assimilabili ai PCTO). Sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ovvero che:

- compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

Non è prevista l'ammissione di candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in alcuni indirizzi di studio, stante le peculiarità degli stessi (corsi di studio quadriennali, percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, indirizzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, non ancora regolamentati, percorsi di studio di cui ai decreti EsaBac ed EsaBac techno e, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226).

#### **Articolo 5 (Esame preliminare dei candidati esterni)**



## *Ministero dell'istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

#### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i candidati esterni, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante, sono tenuti a sostenere un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

Il candidato esterno sostiene l'esame preliminare, di norma, nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato ed è ammesso a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione se consegue una votazione minima di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

#### **Articolo 6 (Sedi dell'esame)**

Le sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per i candidati interni, sono le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le sedi di esame sono le istituzioni formative presso le quali i candidati hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, dopo il conseguimento del diploma professionale rilasciato al termine del percorso di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale.

Per i candidati esterni, le sedi di esame sono costituite dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono stati assegnati.

Tali assegnazioni sono disposte dagli Uffici scolastici regionali tenendo in considerazione, quanto possibile, le preferenze espresse dai candidati in sede di presentazione della domanda e comunque garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni.

Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi

#### **Articolo 7 (Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)**

Il dirigente scolastico/coordinatore dell'istituzione scolastica ove sono stati assegnati candidati esterni, dopo ulteriore verifica delle domande degli stessi e dei relativi allegati, provvede alla loro associazione alle diverse sottocommissioni dell'istituto in relazione all'indirizzo di studio per il quale il candidato sostiene l'esame di Stato, tenendo presente che ad ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati.

Negli istituti ove sono presenti indirizzi di studio che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.



# Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

## Articolo 8

### **(Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza)**

Si prevede la possibilità, previa valutazione dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19. Ove i predetti Dirigenti ne ravvisino l'opportunità, le commissioni sono autorizzate a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Qualora sia possibile, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza. I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, correlandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. I candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.

## Articolo 9

### **(Presentazione delle domande)**

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione i candidati interni ed esterni devono presentare istanza secondo le modalità annualmente stabilite dal Ministero dell'istruzione con apposita comunicazione. Per il corrente anno scolastico 2021/2022 tali modalità sono state indicate con nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118 che ha previsto tra l'altro, per i candidati esterni, la presentazione *online* delle istanze.

I candidati interni, per il corrente anno scolastico, hanno presentato la domanda di ammissione all'esame di Stato al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata nel periodo 16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021. Eventuali domande tardive potevano essere presentate nel periodo 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022. Trattandosi di candidati interni, in ogni modo, hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

I candidati esterni hanno presentato la domanda di ammissione all'esame di Stato all'Ufficio scolastico regionale di residenza. Eventuali domande tardive potevano essere presentate nel periodo 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022, ma, in tal caso, possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustificano il ritardo.

## Articolo 10

### **(Documento del consiglio di classe)**

Sono fornite indicazioni per la predisposizione entro il 15 maggio 2022, da parte dei consigli di classe, del documento di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 con il quale vengono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del consiglio di classe evidenzia, per le discipline



# *Ministero dell'istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

coinvolte nell'insegnamento trasversale di Educazione civica, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica.

#### **Articolo 11**

##### **(Credito scolastico)**

Vengono fornite indicazioni per la determinazione del credito scolastico che, per il corrente anno scolastico, è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C al presente provvedimento.

È altresì disciplinata l'attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni, nonché ai candidati che si trovino in specifiche situazioni quali la frequenza dei percorsi di studio quadriennali, l'abbreviazione del corso di studi per merito, la frequenza del corso annuale al termine dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso la regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, la frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

#### **Articolo 12**

##### **(Commissioni d'esame)**

Sono fornite indicazioni sulle modalità di costituzione delle commissioni d'esame che, come per gli scorsi anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.

Anche per il corrente anno scolastico 2021/2022, in considerazioni della peculiare situazione pandemica, si deroga alla previsione di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 relativa alla composizione delle commissioni con la presenza di membri esterni all'istituzione scolastica.

#### **Articolo 13**

##### **(Sostituzione dei componenti le commissioni)**

Vengono fornire indicazioni sulle modalità della eventuale sostituzione dei componenti le commissioni che dovessero rendersi necessarie per assicurare la piena operatività delle stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare. Le predette sostituzioni sono disposte dal dirigente scolastico/coordinatore nel caso dei componenti, dall'Ufficio scolastico regionale nel caso dei presidenti. Sono disciplinati, altresì, i casi di eventuali assenze dei componenti le commissioni nel corso dello svolgimento degli esami di Stato. In particolare, relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea non superiore a un giorno di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.



## *Ministero dell'istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

#### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

In caso di assenza del presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

#### **Articolo 14**

##### **(Riunione territoriale di coordinamento)**

Sono fornite indicazioni circa lo svolgimento di specifiche riunioni con i presidenti di commissione, da effettuarsi a livello territoriale, ai fini dell'opportuno coordinamento delle operazioni d'esame.

Tali riunioni, che costituiscono obbligo di servizio per i presidenti di commissione, sono mirate a garantire l'uniformità dei criteri operativi e di valutazione delle commissioni d'esame operanti sul territorio.

#### **Articolo 15**

##### **(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)**

Sono fornite indicazioni sulle operazioni da porre in essere da parte delle commissioni d'esame in occasione della riunione plenaria di insediamento che viene fissata per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 8:30.

Nel corso di tale seduta vengono definite le date di svolgimento dei colloqui, e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.

#### **Articolo 16**

##### **(Riunione preliminare della sottocommissione)**

Sono fornite indicazioni sulle operazioni da porre in essere da parte delle sottocommissioni d'esame in occasione della riunione preliminare allo svolgimento dell'esame di Stato. Nel corso della riunione preliminare il presidente sceglie un componente per ciascuna sottocommissione cui affidare l'incarico di segretario. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni se nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati ovvero se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.

Nel caso in cui da tali dichiarazioni emergano situazioni di incompatibilità, vengono attuate le procedure di sostituzione come previsto dall'art. 13 del provvedimento in esame.

Nel corso della seduta preliminare (ed eventualmente anche in successive riunioni), la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni ed esterni all'esame di Stato. Qualora vengano rilevate irregolarità insanabili, il presidente provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e



# Ministero dell'istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

### Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame con riserva;

Nel caso di irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame o dal candidato stesso invita rispettivamente il dirigente scolastico/coordinatore o il candidato alla tempestiva regolarizzazione. In questa sede sono definiti altresì i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, le modalità di conduzione del colloquio, i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo e i criteri per l'attribuzione della lode.

#### **Articolo 17 (Prove d'esame)**

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta dalla singola sottocommissione di esame in conformità ai quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale. n.769 del 26 novembre 2018.

Sono altresì indicate le date di svolgimento delle predette prove scritte, nonché delle eventuali prove suppletive che dovessero rendersi necessarie:

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. (La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale. n.769 del 26 novembre 2018).

Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l'eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

- prima prova scritta suppletiva: mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30;
- seconda prova scritta suppletiva: giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

#### **Articolo 18 (Plichi per la prima prova scritta)**

Sono fornite indicazioni circa le modalità di invio della prima prova scritta alle istituzioni scolastiche che avviene di norma, salvo particolari e limitati casi (prove per studenti non vedenti, detenuti e degenti), in modalità telematica (c.d. "plico telematico").

Gli Uffici scolastici regionali confermano alla Struttura tecnica esami di Stato del Ministero dell'istruzione i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell'esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale, forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame e, in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi ne forniscono adeguata motivazione.

I plichi occorrenti per la eventuale prova scritta suppletiva sono richiesti dagli Uffici scolastici regionali alla Struttura tecnica esami di Stato del Ministero dell'istruzione.



## *Ministero dell'istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

#### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

#### **Articolo 19**

##### **(Prima prova scritta)**

La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2019, 1095.

#### **Articolo 20**

##### **(Seconda prova scritta)**

La seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Per l'anno scolastico 2021/2022, le discipline oggetto della seconda prova scritta sono individuate dagli Allegati B/1, B/2, B/3 al provvedimento in esame. Le relative tracce sono elaborate dalla singola sottocommissione di esame nel rispetto dei quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale n.769 del 26 novembre 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

Sono altresì fornite indicazioni sullo svolgimento della seconda prova nei percorsi dell'istruzione professionale per i quali la stessa è interamente predisposta dalle sottocommissioni, nonché per i percorsi di studio per adulti di secondo livello dell'istruzione professionale, per i licei musicali e coreutici e, per Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub ii, del presente provvedimento.

#### **Articolo 21**

##### **(Correzione e valutazione delle prove scritte)**

Si dispone che a sottocommissione avvii la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da



## *Ministero dell'istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

#### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

esaminare. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti.

Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al decreto ministeriale 1095 del 21 novembre 2019 per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale n.769 del 26 novembre 2018, per la seconda prova.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

#### **Articolo 22 (Colloquio)**

Il colloquio, disciplinato dall'art. 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). In particolare esso tende ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, della capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera, nonché di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Durante il colloquio vengono altresì evidenziate le competenze di Educazione civica come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Sono altresì fornite indicazioni sullo svolgimento del colloquio per quanto riguarda i percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii, del presente provvedimento.

Il punteggio, per un massimo di venti punti, è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A al presente provvedimento.

#### **Articolo 23 (Progetti Esabac ed Esabac *techno*. Percorsi con opzione internazionale)**

Sono fornite indicazioni circa lo svolgimento degli esami di Stato nelle istituzioni scolastiche con progetti Esabac ed Esabac *techno* e con percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. Le prove



## *Ministero dell'istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

#### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

scritte previste dalla normativa vigente sono sostituite con prove orali che si svolgono nell'ambito del colloquio.

In particolare per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese, mentre per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac techno, le prove di cui al decreto EsaBac techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e una prova orale sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.

Le predette prove sono svolte nell'ambito del colloquio di cui all'art. 22.

#### **Articolo 24**

##### **(Esame dei candidati con disabilità)**

Vengono fornite indicazioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione da parte di candidati con disabilità. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

#### **Articolo 25**

##### **(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)**

Sono fornite indicazioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione da parte di candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali.

La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie,



# *Ministero dell'istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato.

#### **Articolo 26**

##### **(Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)**

Vengono fornite indicazioni sulle azioni da porre in essere da parte delle commissioni d'esame in occasione di eventuali assenze dei candidati alle prove d'esame.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita sessione straordinaria, fissata dal Ministero dell'Istruzione con apposita ordinanza.

#### **Articolo 27**

##### **(Verbalizzazione)**

Sono fornite indicazioni sulle modalità di verbalizzazione delle operazioni d'esame da svolgersi, ordinariamente, attraverso l'applicativo "Commissione web" presente sul Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.

#### **Articolo 28**

##### **(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)**

Viene disposto che ciascuna sottocommissione d'esame si riunisca per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venti punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per ciascuna prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi. Fermo restando il



# *Ministero dell'istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione anzi detta, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e che abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame. Si prevede il rilascio, come allegato al diploma, del Supplemento Europass e del Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.

#### **Articolo 29**

##### **(Pubblicazione dei risultati)**

Vengono fornite indicazioni sulle modalità di pubblicazione degli esiti dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nel rispetto delle esigenze afferenti alla protezione dei dati personali. In particolare si stabilisce che l'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, sia pubblicato al termine delle operazioni di cui al precedente articolo tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

#### **Articolo 30**

##### **(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)**

È previsto, nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, lo svolgimento dei lavori delle commissioni e del colloquio in videoconferenza. Anche nel caso in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d'esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

#### **Articolo 31**

##### **(Versamento tassa erariale e contributo)**

Sono fornite indicazioni sulle modalità di versamento, da parte dei candidati interni ed esterni, della tassa erariale, nonché degli eventuali contributi da versare alle istituzioni scolastiche, da parte dei candidati esterni, qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

#### **Articolo 32**

##### **(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)**

Vengono richiamate le disposizioni normative in materia di conservazione ed accesso agli atti d'esame.



# *Ministero dell'istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

#### **Articolo 33 (Termini)**

Viene precisato che termini indicati nel provvedimento, nell'ipotesi in cui cadano in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

#### **Articolo 34**

##### **(Esame nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane all'estero)**

Viene precisato che, ai sensi della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 2018, nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta è svolta una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese. Viene indicato, altresì, che nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano la terza prova scritta è sostituita da una prova orale, di cui si tiene conto nell'ambito della valutazione del colloquio, e che nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la terza prova scritta è sostituita da una prova orale che si svolge nella stessa giornata del colloquio

#### **Articolo 35 (Disposizioni organizzative)**

Viene indicato che le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame saranno diramate con successive comunicazioni.

### **ALLEGATI**

#### **ALLEGATO A**

L'allegato "A" è costituito dalla "Griglia di valutazione della prova orale" attraverso la quale la commissione può assegnare al colloquio fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento gli indicatori, i livelli, i descrittori e i punteggi riportati in griglia.

#### **ALLEGATI B1 -B2 -B3**

Gli allegati "B1", "B2" e "B3" riportano le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022.

#### **ALLEGATO C**

Tabelle di conversione dei punteggi relativi al credito scolastico e alle prove scritte.